

## INPS: la certificazione respinta può non compromettere la decorrenza di Ape sociale e pensione per precoci

**La Direzione Centrale INPS con il msg. 4097 fornisce indicazioni sulla gestione delle domande di APE Sociale e Precoci aprendo alla possibilità di riesaminare domande di prestazione respinte**

Con il messaggio Hermes 4097 del 8 novembre scorso, non pubblicato sul sito, INPS ha fornito **importanti chiarimenti procedurali in merito all'accoglimento delle domande di Ape sociale e di pensione anticipata in favore di lavoratori precoci.**

L'intervento dell'istituto si è reso necessario in quanto sono state avanzate richieste di delucidazioni sulla decorrenza di queste prestazioni **nei casi di presentazione della domanda contestualmente o successivamente a una prima domanda di certificazione del diritto respinta.** Pur essendo in attesa della circolare di commento da parte di INCA nazionale, vista l'importanza dell'argomento, abbiamo deciso di fornirvi una prima nota di commento e lettura del messaggio.

Premessa fondamentale è il richiamo, per la pensione per i precoci, alla [circolare n. 99/2017](#), in cui è stato precisato che "la presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all'esito dell'istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni (...) la domanda di pensione può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell'istruttoria (...) ove si sia in possesso dei prescritti requisiti e sia cessata l'attività lavorativa anche in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, ed il relativo trattamento è corrisposto, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, oltreché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda".

Analogamente, per l'APE, la [circolare n. 100/2017](#), chiarisce che: "contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale di cui all'art. 4 del decreto o nelle more

### In questo numero:

*INPS: la certificazione non accolta può non compromettere la decorrenza di Ape sociale e pensione per precoci,*

*INAIL: prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - rivalutazione dal 1° luglio,*

*INPS: Bonus Bebè, entro fine anno occorre rinnovare a DSU per non perdere il beneficio,*

*Nuove Tutele: Riders più tutelati con la legge n. 128/2019,*

### Immigrazione:

*Irretroattività del Decreto sicurezza e protezione umanitaria: I pronunciamenti delle Sezioni Unite della Cassazione,*

*Revoca dell'accoglienza in caso di violazione delle regole del centro: La sentenza della CGUE.*

### Materiali

*Servizio Centrale SIPROIMI - Asgi - La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione - manuale giuridico per l'operatore - versione aggiornata a luglio 2019,*

*Servizio Centrale SIPROIMI - Asgi - La tutela dei minori stranieri non accompagnati,*

*Medu (Medici per i diritti umani) - "La cattiva stagione - rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti della Capitanata" - ottobre 2019.*

*Unicef, Unhcr, Oim, Ismu - "A un bivio, la transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia" - novembre 2019.*

## Un importante messaggio INPS ( non pubblicato sul sito) da indicazioni in ordine alle gestione delle domande di APE Sociale e di Pensione Anticipata Precoci nei casi in cui siano state presentate più domande di certificazione.

dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all'APE sociale di cui all'art. 7 del decreto. Nella predetta domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica. In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni, l'indennità dell'APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge". Fatte queste necessarie premesse, **il messaggio traccia tre possibili casistiche** che si potrebbero verificare, a seconda della successione cronologica delle domande presentate e dei loro esiti:

**1) Prima istanza di certificazione respinta - domanda di pensione/indennità ape sociale ancora in carico alla data di presentazione della seconda domanda di certificazione:** In tale caso, l'accoglimento della seconda domanda di certificazione consente l'accoglimento della domanda di pensione o di indennità ancora giacente alla data di presentazione della suddetta domanda di certificazione con decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata.

**2) Prima certificazione respinta – seconda domanda di certificazione definita con esito positivo - domanda di pensione/ape sociale “abbinata” alla prima domanda di certificazione rigettata solo dopo la presentazione della seconda richiesta di certificazione.** In tale caso, per effetto di quanto descritto al punto 1, l'accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe consentito l'accoglimento della domanda di pensione/indennità ape sociale originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta seconda certificazione. Pertanto, **su istanza dell'interessato, la domanda relativa al beneficio pensionistico/indennità a suo tempo rigettata, dovrà essere riesaminata** e ad essa andrà attribuita la decorrenza del trattamento in relazione alla seconda certificazione definita con esito positivo". Questo è sicuramente il punto più interessante per la nostra attività, in quanto INPS fa un'apertura procedurale rispetto a rigidità operative mostrate in passato. "All'esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere **la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata**", senza quindi dovere presentare nuova domanda.

**3) Certificazione e domanda di pensione/indennità ape sociale entrambe rigettate prima della presentazione della seconda domanda di certificazione:** In tale ipotesi, l'interessato, al fine di ottenere l'accesso al beneficio, **è tenuto a presentare una nuova domanda di certificazione e una nuova domanda di pensione/indennità ape sociale.** La decorrenza del trattamento, in caso di positivo accoglimento della certificazione, sarà quindi collegata alla nuova domanda di pensione/indennità ape sociale, essendo stata la prima domanda di accesso al beneficio tempestivamente respinta a causa del non accoglimento della domanda di certificazione ad essa collegata. Pertanto, la prima domanda di pensione o di beneficio ape sociale non potrà essere riesaminata". **Rispetto al punto precedente, qui INPS torna su posizioni di rigidità procedurale, non aprendo alla possibilità del riesame** e sostanzialmente effettuando una discriminazione, tra le casistiche esemplificate al punto 2 e queste al punto 3, solo sulla base delle tempistiche di respinta delle istanze da parte delle sedi dell'Istituto. **Su questo aspetto, quindi, abbiamo interessato il consulente legale di INCA Lombardia e, come detto, siamo anche in attesa della circolare di INCA nazionale.** Torneremo quindi sull'argomento non appena avremo ulteriori indicazioni.

### INAIL: prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - rivalutazione dal 1° luglio

L'Inail ha pubblicato la [circolare n. 30/2019](#), che illustra la rivalutazione, con decorrenza **dal 1° luglio 2019**, delle **prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi.**

La circolare riporta i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle stesse, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

Di seguito riportiamo i valori che maggiormente interessano l'attività di tutela quotidiana dei nostri uffici:

#### Calcolo delle Rendite per inabilità permanente:

Retribuzione annua minima	€ 16.554,30
Retribuzione annua massima	€ 30.743,70

#### Assegno Una Tantum in caso di morte:

Settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2019	€ 10.000,00
----------------------------------------------------------------	-------------

#### Riliquidazione delle prestazioni in corso:

Anno 2017 e precedenti	1,011%
Anno 2018 e I° semestre 2019	1,000%

segue pg.3

**INPS: Bonus Bebè, entro fine anno occorre rinnovare la DSU per non perdere il beneficio**

L'INPS con il [messaggio n. 4144 del 13/11/2019](#), informa i **soggetti che hanno fatto domanda di bonus negli anni 2016, 2017 e 2018 e non hanno presentato la DSU per l'anno in corso, dell'obbligo di presentarla entro il 31 dicembre 2019**, per consentire all'Inps di riprendere il pagamento delle prestazioni relative al cd. **bonus bebè** relative all'anno 2019 ed evitare così la decadenza del beneficio.

L'Inps in sostanza ribadisce che **le Dsu devono essere ripresentate ogni anno di spettanza del beneficio** al fine della verifica annuale dell'Isee.

Per questo motivo tutti i percettori del bonus sono invitati dall'Istituto a presentare tempestivamente la Dsu nel 2020 ai fini di consentire la verifica dei requisiti e l'erogazione della prestazione.

**Nuove Tutele: Riders più tutelati con la legge n. 128/2019**

Con il D.L. n. 101 del 3 settembre 2019 (c.d. "D.L. tutela lavoro e crisi aziendali"), convertito con modificazione dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, entrano in vigore **nuove forme di tutela del lavoro svolto tramite piattaforme digitali**.

La nuova norma introduce disposizioni di carattere contrattuale e giuslavoristico a tutela di queste nuove figure professionali per le quali rimandiamo a commenti di esperti del settore. In questa sede ci limitiamo a riassumere le novità introdotte in materia previdenziale e di tutela della salute in ambito lavorativo che riprenderemo in dettaglio non appena gli Enti assicuratori emaneranno le apposite circolari.

**Requisiti oggettivi:** Per **piattaforme digitali si intendono i programmi e le procedure informatiche** utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono **strumentali alle attività di consegna di beni**, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

**Destinatari:** Il nuovo sistema normativo (Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015) trova applicazione per i soli **lavoratori autonomi** che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi, ciclomotori o veicoli assimilabili. Costoro avranno **l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS** e non dovranno esser titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

**Prestazioni tutelate:** I soggetti sopra descritti potranno fruire delle stesse prestazioni previste per gli iscritti in gestione separata INPS: **indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale**.

Le prestazioni saranno riconosciute fermo restando il rispetto dei requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.

**Tutela antinfortunistica:** Con la nuova norma viene introdotto per tutti i fattorini (c.d. riders) **l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124. L'ultimo comma del sopraindicato articolo prevede che ai fini del calcolo del premio assicurativo, **si assume come retribuzione imponibile** ai sensi dell'art. 30 del Dpr n. 1124/1965, **la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera** in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, tale importo nel 2019 ammonta a € 78,83.

**Immigrazione**

**Irretroattività del Decreto sicurezza e protezione umanitaria:**

**I pronunciamenti delle Sezioni Unite della Cassazione**

Nei giorni scorsi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza [29459](#) e [29460](#) del 2019 sono intervenute in merito alla questione della irretroattività del Decreto sicurezza e del riconoscimento della protezione umanitaria ai richiedenti asilo che durante il soggiorno in Italia hanno raggiunto un significativo livello di integrazione sociale. Rispetto alla irretroattività del D.L. 113/2018, in entrambe le sentenze le Sezioni Unite affermano che *"...in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, convertito con la L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge. In tema di protezione umanitaria...". Per quanto concerne invece il riconoscimento della protezione umanitaria, le Sezioni Unite chiariscono che "...l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione (umanitaria), occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza...". riporta il commento dell'Asgi.*

**La sentenza n° 29460/2019**

Per quanto concerne la sentenza n° [29460/2019](#), si riporta il commento dell'Asgi.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo

segue pg. 4

alla immediata applicazione o meno della parte del Decreto Legge n. 113/2018 (convertito in Legge n. 132/2018 – cd. decreto sicurezza) che ha abrogato l'art. 5, co. 6 TU immigrazione D.Lgs. 286/98 che consentiva anche alle Commissioni Territoriali di riconoscere al/alla richiedente asilo la protezione umanitaria, se rifiutata la protezione internazionale (rifugio politico o protezione sussidiaria). L'altra questione posta all'esame delle Sezioni Unite ha riguardato i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di integrazione sociale del richiedente. Il contrasto è sorto tra due uniche pronunce (che ritenevano immediatamente applicabile il decreto sicurezza a tutti i procedimenti in corso e ritenevano che il diritto alla protezione nascesse con il suo riconoscimento) e la maggioranza della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riforma del 2018 non poteva applicarsi alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e per il riconoscimento della protezione umanitaria davano rilevanza all'integrazione sociale del/della richiedente asilo in Italia comparata con la condizione a cui sarebbe stato/a esposto/a in caso di rientro nel Paese, in termini di violazione dei diritti fondamentali. Con la sentenza n. 29460 del 2019 le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento maggioritario (tra tutte: sentenza n. [4890/2019](#)), ritenendo irretroattivo il decreto sicurezza e confermata la necessità della valutazione comparativa per il riconoscimento della protezione umanitaria. Sotto il primo profilo le Sezioni Unite hanno affermato che "la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n.132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge", le quali, pertanto, dovranno essere esaminate secondo la previgente normativa, con diritto al rilascio, se riconosciuta la tutela umanitaria, ad un permesso di soggiorno "casi speciali", di durata biennale e convertibile alla sua scadenza. Quanto ai presupposti della protezione umanitaria, le Sezioni Unite hanno confermato l'approdo cui era giunta la storica sentenza n. [4455/2018](#) (seguita da moltissime altre), che ha valorizzato l'integrazione sociale, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, affermando la necessità di compararla con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine. Diritti che non costituiscono un catalogo chiuso bensì aperto. La sentenza a Sezioni Unite riafferma che "l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza". La causa che aveva dato occasione per il rinvio alle Sezioni Unite era stata proposta dal Ministero dell'Interno contro una decisione della Corte d'appello di Trieste che non aveva

effettuato detta comparazione e pertanto la Cassazione ha rinviato a detta Corte territoriale affinché applichi, nel caso specifico, i principi giurisprudenziali affermati dalle Sezioni Unite. Il decreto legge n. 113/2018 ha eliminato una clausola di salvaguardia dell'intero sistema (anche) della protezione internazionale, senza preoccuparsi né dell'esistenza di precisi obblighi costituzionali ed internazionali sottesi all'art. 5, co. 6 TU immigrazione, né degli effetti che l'abrogazione del permesso di soggiorno avrebbe provocato. Tra essi possono annoverarsi l'abnorme percentuale di rigetti delle domande di protezione internazionale, l'aumento vertiginoso del contenzioso giudiziale con danni enormi alle finanze pubbliche, la creazione di una moltitudine di irregolari, esposti a sfruttamento lavorativo e che favoriscono il lavoro nero, con ulteriori danni all'erario pubblico. L'insicurezza provocata dal decreto legge n. 113/2018 è stata oggi in parte attenuata grazie alla Corte di cassazione e ora le Commissioni territoriali si troveranno a dovere riesaminare migliaia di richieste per le quali, dal 5 ottobre 2018, si sono astenute dall'esaminare anche la protezione umanitaria, con ulteriore danno alle finanze pubbliche...(fonte Asgi)

### **Revoca dell'accoglienza in caso di violazione delle regole del centro**

#### **La sentenza della CGUE**

Nella [sentenza](#) Haqbin (C-233/18), pronunciata il 12 novembre 2019, la Grande Sezione della Corte si è espressa per la prima volta sulla portata del diritto conferito dall'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33 agli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili quando un richiedente protezione internazionale si sia reso colpevole di una grave violazione delle regole del centro di accoglienza presso cui si trova o di un comportamento gravemente violento. La Corte ha giudicato che la disposizione in parola, letta alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non consente agli Stati membri d'infliggere in siffatto caso una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza del richiedente relative all'alloggio, al vitto o al vestiario. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [comunicato stampa](#).

#### **Materiali**

- Servizio Centrale SIPROIMI – Asgi – [La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione](#) – manuale giuridico per l'operatore – versione aggiornata a luglio 2019;
- Servizio Centrale SIPROIMI – Asgi – [La tutela dei minori stranieri non accompagnati](#) -
- Medu (Medici per i diritti umani) - "[La cattiva stagione](#) - rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti della Capitanata" - ottobre 2019
- Unicef, Unhcr, Oim, Ismu - "[A un bivio, la transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia](#)" - novembre 2019



#### **Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)